

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2023, n. 16-6602

Approvazione piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse pari a 3.955.266,00 per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 commi 4 e 5, e all'art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

L'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del Comparto Sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti de/ Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del Comparto Sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022";

L'articolo 1, comma 294 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 prevede che alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

L'articolo 7 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, triennio 2019-2021, dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso C.C.N.L., di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;

L'art. 107, comma 4 del predetto C.C.N.L. stabilisce che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrisondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente".

Preso atto che la tabella G allegata al C.C.N.L. nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 attribuisce alla Regione Piemonte la somma di € 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi.

Visto l'articolo 103, comma 8 dello stesso C.C.N.L. del 2 novembre 2022 che stabilisce l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sulla base del piano di riparto effettuato a livello regionale.

Dato atto che:

sulla base del suddetto contesto normativo, al fine di consentire a tutti i lavoratori aventi titolo la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso con la massima tempestività, in data 09.02.2023 è stato siglato, tra la Direzione Sanità e Welfare e le OO.SS del Comparto Sanità il “Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del CCNL Comparto Sanità per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e nell'ambito dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 4 e 5, e all'art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020”, depositato agli atti del settore competente.

Ritenuto di approvare, sulla base del confronto suddetto, il piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse pari ad € 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi, per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 commi 4 e 5, e all'art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020, allegato, sub. 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, strutturato nei seguenti punti:

- 1) Indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, articolato come segue:
 - tabella di ripartizione alle AASSRR delle somme di cui alla tabella G CCNL Comparto Sanità;
 - criteri di struttura e di computo dell'attività lavorativa ai fini della corresponsione della suddetta indennità ai lavoratori interessati e garantire presso le AASSRR un'omogenea applicazione;
 - criteri per garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi interessati.
- 2) Intesa nell'ambito dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 commi 4 e 5, e all'art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020;
- 3) Tavolo regionale sull'emergenza urgenza.

Considerato, poi, che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto n. 278/CSR avente ad oggetto “Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022” nell'effettuare il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 ha inserito nel finanziamento indistinto l'importo annuo lordo di € 90 milioni, comprensivo delle somme per la dirigenza medica e per il personale del comparto ex art. 1 comma 293 Legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Ritenuto di prospettare pertanto, sulla base altresì del riparto alle Aziende della somma di € 3.955.266,00, al netto degli oneri riflessi, di cui alla suddetta tabella G, il riparto di tali somme comprensive degli oneri riflessi strutturato come segue:

Aziende Sanitarie Regionali	Riparto risorse assegnate in tabella G	Riparto risorse di cui all'art. 1, c. 293
------------------------------------	---	--

	(CCNL Comparto - 2019-2021 al netto oneri riflessi)	della L. 234/2021 (al lordo oneri riflessi)
203 – ASL TO3	331.416,52 €	451.985,85 €
204 – ASL TO4	421.061,96 €	574.244,30 €
205 – ASL TO5	271.652,88 €	370.480,20 €
206 – ASL VC	187.440,49 €	255.631,34 €
207 – ASL BI	88.287,19 €	120.406,07 €
208 – ASL NO	95.078,51 €	129.668,07 €
209 – ASL VCO	134.468,18 €	183.387,70 €
210 – ASL CN1	209.172,72 €	285.269,76 €
211 – ASL CN2	103.228,10 €	140.782,48 €
212 – ASL AT	150.767,35 €	205.616,51 €
213 – ASL AL	251.278,92 €	342.694,19 €
301 – ASL CITTA' DI TORINO	395.254,95 €	539.048,70 €
904 – AOU S. LUIGI ORBASSANO	97.795,04 €	133.372,88 €
905 – AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA	137.184,71 €	187.092,51 €
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	191.515,28 €	261.188,54 €
907 - AO S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL	141.259,50 €	192.649,71 €
908 - AO ORDINE MAURIZIANO	156.200,41 €	213.026,12 €
909 – AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	592.203,29 €	807.646,85 €
Totale complessivo	3.955.266,00 €	5.394.191,78 €

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede:

- per l'anno 2022 nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario 2022 assegnate alla Regione Piemonte con l'intesa CSR 278 del 21 dicembre 2022 stanziata nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di gestione 2022/2024, annualità 2022;
- per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo sanitario indistinto stanziato nella Missione 13 Programma 1 della seconda annualità del bilancio 2022-2024, approvato con legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 come autorizzato dalla legge 27 dicembre 2022, n. 28 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2023 che saranno integrate a seguito di formale Intesa di riparto del Fondo Sanitario 2023 in sede di Conferenza Stato regioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Visto l'art. 1 commi 293 e 294 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

visti gli artt. 7 e 107 comma 4 del CCNL Comparto Sanità, 2 novembre 2022;

vista la Tabella G allegata al CCNL Comparto Sanità, 2 novembre 2022;

visti gli artt. 1 comma 4 e 5 e 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare, in conformità al verbale di confronto siglato in data 09.02.2023 tra la Direzione Sanità e Welfare e le OO.SS del Comparto Sanità, il “Piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse pari ad € 3.955.266,00, al netto degli oneri riflessi, per la corresponsione dell’indennità di pronto soccorso di cui all’art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e utilizzo delle risorse di cui all’art. 1 commi 4 e 5, e all’art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020”, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1 commi 4 e 5, e all’art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è finalizzato in via prioritaria ai reclutamenti di personale previsti dagli stessi commi e comunque, qualora non utilizzate, nell’ambito del personale dipendente delle AA.SS.RR.. In considerazione, inoltre, della riforma della sanità territoriale *ex* D.M. 77/2022, la messa a regime di tale sistema consentirà l’utilizzo di tali risorse, in quanto strutturali, per le finalità declinate dagli specifici commi del D.L. 34/2020;
- 2) di prospettare il riparto delle predette somme, comprensiva degli oneri riflessi pari ad euro 5.394.191,78, strutturata come indicato in premessa;
- 3) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede:
 - per l’anno 2022 nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario 2022 assegnate alla Regione Piemonte con l’intesa CSR 278 del 21 dicembre 2022 stanziata nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di gestione 2022/2024, annualità 2022;
 - per l’anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo sanitario indistinto stanziata nella Missione 13 Programma 1 della seconda annualità del bilancio 2022-2024, approvato con legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 come autorizzato dalla legge 27 dicembre 2022, n. 28 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2023 che saranno integrate a seguito di formale Intesa di riparto del Fondo Sanitario 2023 in sede di Conferenza Stato regioni;
- 4) di demandare ai Dirigenti regionali dei Settori competenti l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del CCNL Comparto Sanità per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e nell'ambito dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 4 e 5, e all'art.2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020.

Indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti de/ Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022";
- Articolo 7 del CCNL del Comparto sanità, triennio 2019-2021, che da facoltà alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;
- Art. 107, comma 4 del predetto CCNL che stabilisce che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrisondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente".

Considerata la tabella G allegata al CCNL che nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 attribuisce alla Regione Piemonte la somma di €3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi;

Visto l'articolo 103, comma 8 dello stesso CCNL del 2 novembre 2022 che stabilisce l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sulla base del piano di riparto effettuato a livello regionale;

Ritenuta la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulla predetta materia al fine di consentire la corresponsione a tutti i lavoratori aventi titolo dell'indennità di pronto soccorso con la massima tempestività;

Le parti sottoscrivono quanto segue:

- 1) considerato lo spirito dell'indennità di pronto soccorso, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, convengono che le risorse assegnate alla Regione Piemonte dalla tabella G allegata al CCNL 2019-2021, e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro, siano ripartite tra le aziende del SSR in rapporto al numero dei dipendenti operanti presso i servizi di cui al punto 2 al 31 dicembre 2021, secondo la tabella sottostante:

Aziende Sanitarie Regionali	Risorse assegnate in tabella G (CCNL - 2109-2021)
203 - ASL TO3	331.416,52 €
204 - ASL TO4	421.061,97 €
205 - ASL TO5	271.652,88 €
206 - ASL VC	187.440,49 €
207 - ASL BI	88.287,19 €
208 - ASL NO	95.078,51 €
209 - ASL VCO	134.468,18 €
210 - ASL CN1	209.172,72 €
211 - ASL CN2	103.228,10 €
212 - ASL AT	150.767,35 €
213 - ASL AL	251.278,92 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	395.254,95 €
904 - AOU S. LUIGI ORBASSANO	97.795,04 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA	137.184,71 €
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	191.515,28 €
907 - AO S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL	141.259,50 €
908 - AO ORDINE MAURIZIANO	156.200,41 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	592.203,29 €
Totale complessivo	3.955.266,00 €

- 2) al fine di garantire una omogenea applicazione del presente verbale di confronto, le aziende applicheranno i seguenti criteri:

Criteri di struttura:

Si intendono coinvolte le Strutture Operative P.P.I., Pronto Soccorso, DEA I e II Livello, O.B.I., MECAU così come declinati con DGR 1-600 del 2014 come modificata con DGR 1-924 del 23 gennaio 2015 (solo qualora le strutture svolgano attività di pronto soccorso e primo intervento), nonché le strutture di pronto soccorso ostetrico-ginecologico e pediatrico.

Inoltre, sono da considerarsi nella fattispecie, le strutture di supporto alle attività di pronto soccorso (per il solo personale assegnato in via esclusiva a tale attività, a diretto contatto con l'utenza e pertanto esposto alle medesime condizioni di lavoro del personale di pronto soccorso) e le strutture

operative che erogano attività assimilabili a pronto soccorso e primo intervento (pronto soccorso pediatrico, pronto soccorso ostetrico-ginecologico e pronto soccorso ortopedico nei setting sede di DEA) per il solo personale assegnato, in via esclusiva, a tale attività, in ragione dell'effettiva presenza giornaliera.

Criteri di computo dell'attività lavorativa:

- Personale dipendente di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato, stabilmente o temporaneamente, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, parziale e pieno, ai servizi di Pronto Soccorso (di cui ai suddetti Criteri di Struttura);
- Personale effettivamente presente, nei servizi di Pronto Soccorso (di cui ai suddetti Criteri di Struttura), in riferimento al mese di competenza;

Elementi di disambiguazione:

- S'intenda per personale assegnato "temporaneamente" il personale che, in relazione a modelli organizzativi aziendali che prevedano sistemi di rotazione di personale e/o esigenze aziendali contingenti, sia assegnato ai servizi indicati nell'ambito dei criteri sopra specificati;
- Per il computo dell'attività a tempo parziale orizzontale si faccia riferimento al criterio di Full-Time Equivalent (FTE);

3) al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi convengono altresì che:

- a) il computo di tale indennità sia da considerare sulla base dell'effettiva presenza giornaliera, pertanto assimilabile alle indennità di presenza giornaliera;
- b) l'indennità a titolo di acconto verrà erogata mensilmente ad ogni singolo operatore nella misura di 5 euro per ogni giornata di effettiva presenza;
- c) per il personale operante su turni da 12 ore l'indennità verrà erogata mensilmente ad ogni singolo operatore nella misura di 8 euro per ogni giornata di effettiva presenza;
- d) eventuali ulteriori casistiche di computo, attribuibili a diverse modalità organizzative Aziendali, sono da gestirsi proporzionalmente alla quota giornaliera di cui ai punti b) e c), in incremento o decremento, sulla base del modello di turnistica adottato;
- e) a saldo, le aziende distribuiranno esclusivamente al personale in questione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le eventuali risorse residue che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, fino al loro completo utilizzo, con i seguenti criteri:

(1) medesima quota a tutto il personale coinvolto che abbia garantito, nell'anno di competenza, una media ponderata di 10 giorni mensili di effettiva presenza;

- per il personale operante sulle 12 ore la media ponderata delle giornate di effettiva presenza è pari a 6 giorni;

- f) per il solo anno 2022 l'indennità verrà erogata entro il mese di aprile 2023 adottando i criteri sopra descritti e fino al completo utilizzo delle risorse assegnate in un'unica soluzione comprensiva di acconto e saldo.

I criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l'anno 2024 e seguenti le parti si riservano di rivederli sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

Intesa nell'ambito dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 4 e 5, e all'art.2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020

Le parti concordano di vincolare l'utilizzo delle risorse economiche destinate alle AASSRR di cui all'art. 1 comma 4 e 5, all'art. 2 comma 1 e 7 e all'art. 2 comma 5 terzo periodo del D.L. 34/2020, ripartite secondo le indicazioni previste dalle finalità di tali finanziamenti, rispettivamente comprensivi del salario accessorio, per l'assunzione di personale destinato al potenziamento dell'assistenza domiciliare (art.1, comma 4 - 25.131.702,57 €), l'assunzione di personale per il potenziamento dell'assistenza distrettuale, con particolare riferimento all'infermiere di famiglia e comunità (art.1, comma 5 - 35.350.937,44 €), l'assunzione di personale conseguente all'aumento dei posti letto delle Terapie Intensive e Sub Intensive (c.d. Arcuri – art. 2, commi 1 e 7 - 19.435.651,00 €) ovvero all'assunzione di personale per il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (art.2, comma 5 - 6.124.550,00 €), l'assunzione di personale per le Centrali Operative (art. 2, comma 8 - 1.125.000,00 €), così come previsto dalle specifiche linee di finanziamento dello stesso decreto, convertito in legge 77/2020.

Tali risorse, sono considerate in deroga ai vigenti tetti di spesa del personale, e sono ripartite annualmente attraverso la DGR di riparto predisposta dal Settore competente dell'amministrazione regionale.

Le parti si incontreranno entro il mese di aprile 2023 per verificare congiuntamente l'utilizzo delle risorse assegnate alle singole AASSRR, gli andamenti assunzionali e gli strumenti messi in atto. Tale andamento, sarà materia di informativa preventiva alle OO.SS. al fine di avviare i tavoli di confronto, mediante anche l'invio delle disposizioni regionali in materia.

Tavolo regionale sull'emergenza urgenza

Le parti convengono l'attivazione, entro il 10 marzo 2023, di un tavolo di confronto politico regionale sulle problematiche del sistema dell'emergenza-urgenza intra-extra ospedaliera e territoriale. In particolare, condividono la necessità di individuare opportune soluzioni per la valorizzazione economica del personale del comparto del Servizio Sanitario Regionale utilizzando risorse a disposizione della regione mediante idonei e opportuni strumenti.

Torino, 09.02.2023

Il Direttore Sanità e Welfare
Dott. Mario MINOLA

_____firmato in originale

Il Dirigente Settore Sistemi Organizzativi
e Risorse Umane del SSR
Dott. Mario RAVIOLA

_____ firmato in originale

FP-CGIL

_____ firmato in originale

CISL-FP

_____ firmato in originale

UIL-FPL

_____ firmato in originale

FIALS

_____ firmato in originale

NURSIND

_____ firmato in originale

NURSING UP

_____ firmato in originale

_____ firmato in originale